CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO

Promosso da AIFI e adottato da

SICI SGR S.p.A.

N° rev.	Data	Descrizione della modifica
1.0	20/12/2010	Prima emissione
1.1	31/07/2025	Revisione a seguito di aggiornamenti normativi, dell'approvazione del nuovo Modello 231 e di suggerimenti delle Funzioni di controllo

Sommario

Introduzione 3
Sezione I – PREMESSA 3
Sezione II - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI 3
Sezione III - COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE 6
Art. 1 Obblighi in materia di legalità e presidi che garantiscono il rispetto della legge. 6
Art. 2 Obblighi in materia di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale e di prevenzione di fenomeni di manipolazione del mercato. 6
Art. 3 Operazioni per conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari. 8
Art. 4 Conferimento di incarichi e procure da parte degli Investitori. 9
Art. 5 Omaggi 9
Art. 6 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne 9
Art. 7 Rapporti con altri soggetti esterni 10
Art. 8 Formazione. 10
Art. 9 Accesso della clientela alla documentazione e alle registrazioni. 10
Sezione IV - CONFLITTI DI INTERESSE, CONSIGLIERI INDIPENDENTI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 10
Art. 1 Disposizioni generali 11
Art. 2 Regole di trasparenza e obblighi specifici di comportamento nella prestazione del servizio di gestione. 12
Art. 3 Disposizioni applicabili alle SGR indipendenti che gestiscono fondi riservati. 12
Sezione V – SANZIONI 14
Sezione VI - NORME DI ATTUAZIONE E FINALI 14

Introduzione

Il presente Codice Interno di Comportamento (di seguito il "**Codice**"), che fa esplicito riferimento a quello approvato dal Consiglio Direttivo di AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt ("**AIFI**" o "**Associazione**"), illustra le misure adottate da SICI SGR S.p.A. ("**SICI**" o la "**SGR**") atte a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi nonché le risorse e le procedure predisposte per assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 35 decies del TUF.

Sezione I – PREMESSA

Le disposizioni del Codice si applicano a SICI e ai seguenti destinatari (di seguito "Destinatari" o, singolarmente, "Destinatario"):

- ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della SGR;
- a tutti i dipendenti e collaboratori della SGR;
- ai Soggetti Rilevanti in merito alle Operazioni Personali.

Il Codice indica le regole di comportamento generali che i Destinatari dovranno rispettare nell'esercizio delle rispettive cariche e mansioni, che verranno dettagliate nel manuale delle procedure con riferimento a:

a. obbligo di riservatezza sulle Informazioni di Carattere Confidenziale (come di seguito definite) acquisite dagli Investitori (come di seguito definiti) o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione;
b. procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
c. procedure concernenti i rapporti con gli Investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o promotori finanziari della stessa SGR;
d. divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli Investitori o del soggetto per conto del quale operano.

Sezione II - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Le regole del Codice sono volte ad assicurare che la SGR operi nell'interesse degli Investitori, salvaguardandone, in ogni caso, i diritti.

La SGR, in generale, si impegna a svolgere la propria attività sulla base dei comuni principi di:

- onestà, trasparenza e correttezza
- indipendenza
- obiettività
- legalità

- professionalità
- riservatezza

In particolare, la SGR si impegna:

- a svolgere la propria attività in modo professionalmente corretto, astenendosi da qualunque comportamento contrario o non conforme alla legge o che comunque possa pregiudicare l'immagine dell'attività di investimento nel capitale di rischio in genere;
- a non divulgare a terzi le Informazioni di Carattere Confidenziale acquisite nell'esercizio della propria attività, salvo e nei limiti in cui ne riceva espressa autorizzazione, ovvero, nei casi previsti dalla legge, a dare pronta informativa al mercato di Informazioni di Carattere Confidenziale o riservato;
- ad avere nei confronti di coloro che affidano le proprie risorse finanziarie alla sua gestione un comportamento leale, vigilando sull'eventuale presenza di conflitti di interesse e operando con l'unico fine di massimizzare il ritorno per gli Investitori;
- a fornire regolarmente alla propria clientela informazioni chiare, complete ed aggiornate;
- ad adottare una struttura organizzativa interna idonea a prevenire condotte non corrette e/o non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge;
- a rispettare il Codice e a farlo rispettare ai Destinatari e ad eventuali altri soggetti di volta in volta richiamati da specifiche disposizioni del Codice;
- a non accettare nei propri fondi sottoscrizioni di capitale di incerta provenienza e a rispettare scrupolosamente la normativa in tema di antiriciclaggio.

Ai fini del presente Codice si intendono per:

- "Informazioni Privilegiate": le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea, e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
- "Informazioni di Carattere Confidenziale": qualsiasi altra notizia, dato o informazione, non disponibile al pubblico, idonea, se rivelata, ad indurre una situazione di privilegio informativo a favore del soggetto al quale è comunicata rispetto alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati alla stessa.
- "Investitori" o, singolarmente, "Investitore": tutti coloro ovvero, rispettivamente, colui, cui la SGR si rivolge nella prestazione delle proprie attività e servizi e, dunque, con particolare riferimento alla promozione e gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di private equity, si intendono inclusi tutti i soggetti contattati, in qualità di potenziali sottoscrittori, ovvero, conclusa la fase di sottoscrizione a fronte di prima o successive emissione di quote, tutti i partecipanti al fondo (o investitori) e, se del caso, eventuali loro rappresentanti o delegati. Ai fini dell'osservanza dei principi generali di comportamento di cui al presente Codice, la definizione di Investitore o

Investitori deve intendersi compresa nella più ampia accezione di clientela.

- "Responsabile" della SGR: colui che la SGR ha identificato e nominato responsabile quale soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice Interno di Comportamento adottato e di cui ha comunicato il nominativo ai Destinatari. Individuato nella figura del Direttore Generale in base a quanto previsto dalla Relazione sulla Struttura Tecnico Organizzativo ("RSTO") e dalla Procura conferita dal Consiglio di Amministrazione.
- "Soggetti Rilevanti" i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
  1. i componenti degli organi aziendali, i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti o i promotori finanziari della SGR;
  2. i dipendenti della SGR nonché ogni altra persona fisica che partecipi alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e, ove esercitati, del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti da parte della medesima SGR;
  3. le persone fisiche o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della medesima SGR (di seguito "Outsourcer").
- "Persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela": soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
  1. il coniuge o il convivente more uxorio del Soggetto Rilevante;
  2. i figli del Soggetto Rilevante;
  3. ogni altro parente entro il quarto grado del Soggetto Rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell'operazione personale.
- "Operazione Personale": un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un Soggetto Rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
  1. il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di Soggetto Rilevante;
  2. l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
     a. il Soggetto Rilevante;
     b. una persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami[1];

[1] Per "stretti legami" si intende la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

i. da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

ii. da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

c. una persona che intrattiene con il Soggetto Rilevante relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

Sezione III - COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI DEL PRESENTE CODICE

Art. 1 Obblighi in materia di legalità e presidi che garantiscono il rispetto della legge.

1. I Destinatari, oltre alla SGR, sono impegnati ad assicurare e garantire in tutti i momenti e in tutte le loro rispettive attività il rispetto delle leggi vigenti. Per assicurare il rispetto delle leggi la SGR si è dotata di un set di procedure, regolamenti, policy e linee guida la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Destinatari. Non è ammessa alcuna deroga rispetto alle Procedure, Regolamenti, Policy e linee guida aziendali se non su autorizzazione espressa del Consiglio di Amministrazione. La SGR è dotata inoltre di una specifica funzione aziendale dedicata ad assicurare in ogni tempo il rispetto di tutte le norme di legge a cui la SGR è sottoposta, la funzione di Compliance.
2. In caso di dubbio riguardo alla normativa applicabile ovvero riguardo ai corretti comportamenti da porre in essere i soggetti Destinatari debbono rivolgersi alla funzione Compliance.
3. La SGR si è inoltre dotata di un responsabile whistleblower che si occupa di gestire il canale di segnalazione interno. In caso di sospetto di violazione di legge i Destinatari debbono rivolgersi al soggetto preposto e a questo esporre i propri dubbi di legalità. Il responsabile procederà alla gestione degli esposti e delle denunce ricevuti secondo la procedura adottata.

Art. 2 Obblighi in materia di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale e di prevenzione di fenomeni di manipolazione del mercato.

1. La SGR si impegna a predisporre idonee procedure volte a garantire, tra l'altro, la riservatezza, il trattamento, la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni di Carattere Confidenziale, la prevenzione di condotte manipolative del mercato, nel rispetto della vigente normativa e dei principi statuiti dal presente Codice, nonché la sicurezza dei dati personali secondo quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. I Destinatari sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale, di cui siano comunque a conoscenza, e si impegnano ad osservare le procedure predisposte dalla SGR e ad adottare, osservando l'ordinaria diligenza, ogni ulteriore accorgimento idoneo ad evitare che queste vengano, anche solo accidentalmente, a conoscenza di terzi.
3. L'obbligo di riservatezza opera anche nell'ambito delle strutture e degli uffici della SGR. Le Informazioni

Privilegiate e le Informazioni di Carattere Confidenziale possono dunque essere in tale ambito diffuse solo nei riguardi di coloro che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, incaricati ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e resi opportunamente edotti dei doveri e delle responsabilità che ne discendono, nonché delle sanzioni applicabili in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle suddette Informazioni.

4. La SGR istituisce e mantiene costantemente aggiornato, laddove applicabile ai sensi della normativa regolamentare vigente e nel rispetto delle procedure adottate, il "Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate" in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, e si impegna ad adottare ogni cautela volta a prevenire condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. Nel Registro dovranno essere altresì iscritti i componenti di eventuali advisory committee e/o comitato per gli investimenti. I Destinatari del presente Codice e tutti i soggetti iscritti nel Registro si impegnano ad osservare dette procedure e a prestare alla SGR la massima collaborazione affinché questa possa regolarmente adempiere ai propri obblighi di legge e regolamentari.

5. Gli atti e i documenti di pertinenza della SGR, o nella sua disponibilità, anche elettronicamente formati o riprodotti, contenenti Informazioni Privilegiate e Informazioni di Carattere Confidenziale, possono essere portati fuori dai locali della SGR unicamente per motivi connessi alla prestazione dei servizi o all'esercizio delle attività istituzionali della stessa SGR.

6. Qualora un'Informazione Privilegiata o un'Informazione di Carattere Confidenziale debba essere comunicata a soggetti terzi a loro volta tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza, la natura privilegiata o confidenziale dell'informazione deve comunque essere preventivamente evidenziata, e la comunicazione deve avvenire secondo le modalità ed osservando le cautele previste dalla Regolamentazione europea e nazionale applicabile, ivi inclusi l'art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation - MAR), l'art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), nonché le disposizioni della Consob in materia di gestione delle informazioni privilegiate e dei registri degli insider.

7. Nei casi dubbi i Destinatari del Codice dovranno astenersi dal far circolare ogni Informazione Privilegiata o Informazione di Carattere Confidenziale, chiedendo eventualmente delucidazioni ai Responsabili della SGR.

8. Nel caso in cui appaia necessario, probabile o solo anche possibile che Informazioni Privilegiate e Informazioni di Carattere Confidenziale stiano per essere divulgate o debbano essere divulgate, i Destinatari del presente Codice dovranno riferire immediatamente ai Responsabili della SGR, i quali dovranno prendere gli opportuni provvedimenti affinché tale divulgazione avvenga nel rispetto della legge e per prevenire, per quanto possibile, il verificarsi di condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. In caso di diffusione involontaria i Destinatari che ne siano venuti a conoscenza dovranno darne immediata comunicazione ai Responsabili della SGR.

9. I Destinatari del Codice segnalano tempestivamente ai Responsabili della SGR le operazioni sospette, che, in base a ragionevoli motivi possono ritenersi configurare una violazione delle disposizioni in materia di

abuso delle Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato, ai sensi dell'art. 187-nonies del TUF, in modo da consentire alla SGR di adempiere ai propri obblighi di segnalazione.

Art. 3 Operazioni per conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari.

1. I Destinatari del Codice non possono utilizzare le Informazioni Privilegiate e le Informazioni di Carattere Confidenziale per effettuare operazioni che rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capo II e III del TUF, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, per conto proprio o per conto di terzi, né consentire l'utilizzo di tali Informazioni da parte di terzi, segnalando tempestivamente ai Responsabili della SGR condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge.
2. I Destinatari del Codice non possono effettuare, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, Operazioni Personali che implichino l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni confidenziali ed aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari relativi ad operazioni concluse dalla SGR, in corso di valutazione o anche solo segnalate alla SGR.
3. Qualora i Destinatari del Codice, nell'esercizio delle attività di gestione, abbiano, direttamente o indirettamente, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse degli Investitori e/o dei patrimoni dei fondi gestiti, si applicano le disposizioni previste al comma 10 dell'art. 1 della Sezione IV.
4. I Soggetti Rilevanti non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori del proprio ambito lavorativo, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo 2.
5. I Soggetti Rilevanti non possono comunicare, al di fuori del proprio ambito lavorativo, informazioni o pareri, al fine di invogliare il soggetto che li riceve ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal Soggetto Rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo 2, o a sollecitare altri ad effettuare dette operazioni.
6. I Soggetti Rilevanti non devono partecipare ad OPA, OPS e OPV qualora la partecipazione sia offerta al soggetto in virtù dei rapporti che lo legano al proponente dell'offerta.
7. I Soggetti Rilevanti possono porre in essere operazioni di carattere amministrativo-contabile, nell'interesse proprio o che prevedano anche imputazioni su rapporti dei quali il Soggetto Rilevante sia contitolare o delegato, solo previa autorizzazione del Responsabile della SGR ovvero delegando un terzo soggetto al compimento dell'operazione.
8. Sono ammesse le Operazioni Personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il Soggetto Rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita.
9. Sono ammesse le Operazioni Personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il Soggetto Rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla

gestione dell'organismo interessato.
10. La funzione di controllo di conformità o altra funzione o ufficio aziendale (come, ad esempio, l'ufficio del personale) informa i Soggetti Rilevanti delle procedure in materia di Operazioni Personali adottate dalla SGR e del fatto che tali soggetti devono portare a conoscenza delle persone con cui hanno rapporti di parentela o stretti legami i divieti e gli obblighi in materia di Operazioni Personali.
11. La SGR ha adottato una specifica policy per la gestione dei conflitti di interessi.

Art. 4 Conferimento di incarichi e procure da parte degli Investitori.

1. I Destinatari del Codice non possono accettare dagli Investitori procure o incarichi, ai fini della stipulazione di contratti o dell'effettuazione di operazioni, se non previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo o dei Responsabili della SGR, e comunque devono rifiutarsi di stipulare contratti o effettuare operazioni nel caso in cui vi sia il sospetto che le stesse siano non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. Particolare attenzione dovrà essere prestata nel caso di negoziazione di quote del fondo o dei fondi gestiti dalla SGR.
2. La SGR è tenuta a verificare che dal conferimento dell'incarico o della procura non siano derivati all'Investitore oneri altrimenti evitabili ovvero vantaggi a danno di altri Investitori.

Art. 5 Omaggi

1. Al fine di tutelare la correttezza di comportamento della SGR, i Destinatari del Codice si impegnano a non accettare da terzi (siano essi clienti, fornitori ovvero persone che in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione intrattengono rapporti con la SGR) omaggi il cui valore, anche in relazione ad eventuali altri omaggi già ricevuti nel corso dei dodici mesi precedenti, possa essere idoneo ad influenzarne l'operato, o a costituire conflitto con particolare riguardo all'adempimento dei propri doveri verso la SGR o gli Investitori.
2. È, in ogni caso, vietato a dipendenti e collaboratori accettare omaggi in denaro di qualunque entità essi siano.

Art. 6 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne

1. La SGR è responsabile dell'attività pubblicitaria e promozionale riferita ad essa ed ai fondi dalla stessa gestiti.
2. Le comunicazioni esterne devono svolgersi secondo le procedure preventivamente fissate dalla SGR, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 1 in materia di Informazioni Privilegiate o di Informazioni di Carattere Confidenziale e di manipolazione del mercato.
3. La SGR si impegna, inoltre, a non diffondere notizie tali da fuorviare gli Investitori e/o danneggiare società concorrenti e ad adottare a tal fine idonee procedure. I Destinatari sono tenuti al rispetto di tali procedure.

Art. 7 Rapporti con altri soggetti esterni

1. La SGR impronta la propria attività alla massima correttezza e trasparenza nei confronti del mercato e dei concorrenti.
2. I rapporti della SGR con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza.
3. Tenuto conto della complessità organizzativa aziendale assunta, la SGR si è dotata di di un Modello Organizzativo 231/2001 ("MOG 231").
4. I rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio – che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero – con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partner privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel presente Codice e nelle procedure interne, in modo da non compromettere l'integrità e la reputazione di entrambe le parti. In particolare, nel caso di controversie legali, indagini, inquisitorie e procedimenti giudiziari in genere, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere condotte volte ad ostacolare il corso della giustizia e cooperare pienamente con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta fornendo informazioni veritiere.
5. Tutte le azioni e le operazioni della SGR devono avere una registrazione adeguata e deve esserne possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Art. 8 Formazione.

La SGR cura l'aggiornamento professionale dei Destinatari del Codice, fornendo ad essi gli strumenti informativi necessari in relazione alle funzioni affidate e ai servizi ai quali sono addetti.

Art. 9 Accesso della clientela alla documentazione e alle registrazioni.

1. La SGR mette a disposizione, su richiesta della clientela, in modo sollecito rispetto alla richiesta ricevuta, i documenti e le registrazioni afferenti ai rapporti con la clientela medesima.
2. L'obbligo di cui al precedente comma può essere soddisfatto mediante consegna o invio, eventualmente a fronte del rimborso da parte del cliente delle spese a tal fine sostenute dalla SGR, di copia dei documenti e delle registrazioni richieste, accompagnata da una nota da cui risulti l'elenco dei documenti e delle registrazioni inviate ed una dichiarazione che le copie dei documenti e delle registrazioni sono conformi agli originali conservati presso la SGR.

Sezione IV - CONFLITTI DI INTERESSE, CONSIGLIERI INDIPENDENTI E

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Art. 1 Disposizioni generali

1. Le attività di gestione sono svolte nell'esclusivo interesse degli Investitori.
2. La SGR predispone una specifica policy nella quale indica le potenziali fattispecie di conflitto di interesse che possono realizzarsi, tenuto conto della sua specifica operatività, le relative misure organizzative e procedurali, nonché i presidi gestionali predisposti al fine di evitare che la presenza dei suddetti conflitti possa ledere gli interessi dei fondi gestiti e degli Investitori.
3. La SGR adotta regole e procedure che consentono di identificare preventivamente e di gestire con correttezza e trasparenza eventuali conflitti di interesse, anche al fine di impedire il verificarsi di condotte o situazioni non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge e di consentire una pronta reazione all'insorgere di tali situazioni. Dette procedure tengono conto delle particolari caratteristiche di ciascun fondo gestito.
4. La SGR, ove ritenuto opportuno, si può dotare di un comitato per gli investimenti. Nel caso in cui la struttura organizzativa preveda la presenza di un comitato per gli investimenti, la SGR adotta i necessari presidi per preservarne l'autonomia. I professionisti che fanno parte del comitato per gli investimenti sono prevalentemente dedicati alla selezione delle proposte di investimento e alla preparazione della relazione da presentare al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Gestione per la relativa delibera. Attualmente in SICI esiste un Comitato Tecnico degli Investimenti per ogni singolo Fondo gestito.
5. La SGR si dota di risorse di personale, organizzazione e strutture idonee ad assicurare l'efficiente gestione dei fondi e adotta procedure, anche di natura contabile, adeguate allo svolgimento di una gestione trasparente ed efficiente.
6. La SGR introduce, ove ritenuto necessario od opportuno, meccanismi di remunerazione del gestore improntati al principio della partecipazione ai profitti delle attività di investimento e basati sulla redditività dei fondi, al fine di massimizzare il rendimento per gli Investitori, compatibilmente con gli altri obiettivi strategici previsti nei regolamenti di gestione dei fondi.
7. La SGR fornisce agli Investitori, nell'ambito dell'informativa precontrattuale, una descrizione, anche in forma sintetica, della propria politica di gestione dei conflitti di interesse.
8. In ottemperanza alla normativa di riferimento, la SGR istituisce e aggiorna un apposito registro nel quale vengono riportate tutte le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi dei fondi gestiti. I Destinatari del Codice sono tenuti a comunicare alla funzione incaricata tutte le informazioni utili per la gestione del suddetto registro.
9. La funzione di compliance fornisce consulenza e assistenza ai Destinatari del Codice per la corretta individuazione di potenziali conflitti di interesse.
10. I Destinatari del Codice che, nell'esercizio delle attività di gestione, hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale in potenziale conflitto con l'interesse degli Investitori e/o dei

patrimoni dei fondi gestiti o comunque hanno una situazione di conflitto che ricade tra quelle ricomprese nell'elenco previsto all'interno della specifica politica per la gestione dei conflitti di interesse, devono darne comunicazione alla funzione di compliance della SGR che, sulla base della politica adottata preventivamente dalla stessa società, valuta la sussistenza dei presupposti affinché il soggetto si astenga dalla specifica operazione in conflitto.

Art. 2 Regole di trasparenza e obblighi specifici di comportamento nella prestazione del servizio di gestione.

1. Nella prestazione del servizio di gestione, la SGR, per ciascun fondo gestito, delinea il processo decisionale di investimento secondo le seguenti fasi:
- seleziona un certo numero di opportunità di investimento compatibili con gli obiettivi del fondo;
- svolge una capillare attività di ricerca e acquisizione di informazioni relativamente alle singole società potenzialmente oggetto dell'investimento;
- compie sulle società target approfondite due diligence idonee ad assicurare una valutazione completa tanto dei loro fondamentali economici quanto della situazione di mercato nella quale esse operano e delle connesse prospettive di redditività;
- sulla base dell'attività di analisi e verifica svolta, predispone una documentazione che descrive dettagliatamente le operazioni nel loro complesso (Investment Memorandum), con evidenza, se del caso, di tutte le situazioni di potenziali conflitti di interesse da gestire in conformità alla policy adottata dalla SGR;
- pianifica gli interventi del fondo, in termini di apporto di capitale e di competenze organizzative e/o manageriali ritenute necessarie;
- monitora costantemente l'attività svolta e il volume di affari prodotto dalle società partecipate, gestisce le partecipazioni in linea con il piano di attività dei fondi e fornisce all'organo di supervisione strategica specifiche informative in merito all'andamento delle società oggetto di investimento.
2. La SGR deve assicurare la tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione esaminata e prodotta per ciascuna opportunità di investimento selezionata, anche se non presentata all'Organo di supervisione strategica per la sua approvazione.

Art. 3 Disposizioni applicabili alle SGR indipendenti che gestiscono fondi riservati.

1. Situazioni di conflitto di interesse possono insorgere nel caso in cui la SGR gestisca più fondi comuni di investimento.
2. In caso di co-investimento tra fondi gestiti dalla stessa SGR, quest'ultima si impegna a definire norme procedurali interne al fine di gestire e monitorare i potenziali conflitti di interesse fra i patrimoni dei diversi fondi gestiti e a dare indicazioni in merito alle ipotesi in cui un fondo potrà acquisire partecipazioni in una società già partecipata da un altro fondo chiuso gestito dalla stessa SGR.

3. Essa si impegna altresì a disciplinare le ipotesi in cui un fondo gestito dalla SGR possa investire in quote di partecipazione di altri fondi dalla stessa gestiti, prevedendo, se del caso, limiti di investimento prudenziale adeguati, tenuto conto, altrochè del profilo di rischio-rendimento associato al singolo fondo di investimento, di eventuali altri servizi prestati dalla stessa SGR e della struttura organizzativa interna di cui è dotata.
4. Per tutelare gli interessi dei fondi gestiti, la SGR, nel definire il regolamento dei fondi stessi, precisa le strategie di investimento, le percentuali di allocazione degli investimenti tra le differenti tipologie di strumenti finanziari e le eventuali ipotesi di co-investimento degli Investitori nelle società target.

3.1 Consiglieri indipendenti

1. La SGR assicura la presenza, nel proprio Consiglio di Amministrazione, ovvero nel proprio Consiglio di Sorveglianza, di un numero sufficiente di consiglieri indipendenti individuato, come suggerito dall'Associazione di categoria AIFI, in almeno 1/3 del totale dei componenti. Si considera indipendente il consigliere non munito di deleghe operative nella SGR, il quale contemporaneamente:
a) non intrattiene o non ha intrattenuto nell'esercizio precedente significativi rapporti di affari o professionali con la SGR, con società controllanti o con società da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, né con gli amministratori muniti di deleghe o con i consiglieri di gestione;
b) non ha o non ha avuto negli ultimi 5 anni un rapporto di lavoro subordinato con la SGR, con società controllanti o con società da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, né con gli amministratori muniti di deleghe o con i consiglieri di gestione;
c) non fa parte del nucleo familiare degli amministratori dotati di deleghe, dei consiglieri di gestione, dell'azionista o di uno degli azionisti del gruppo di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti e affini entro il quarto grado;
d) non è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni che attribuiscono una quota di diritti di voto o del capitale della Società superiori al 5%, o non è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o non partecipa a patti parasociali attraverso i quali si eserciti il controllo o un'influenza notevole sulla SGR.
2. I consiglieri indipendenti sottoscrivono annualmente una dichiarazione relativa al permanere delle specifiche condizioni indicate al comma precedente, e comunque si impegnano a comunicarne immediatamente il venir meno. È opportuno che ciascun consigliere indipendente partecipi almeno ai due terzi delle riunioni del Consiglio nell'arco di un anno. Qualora un amministratore indipendente non sia presente ad almeno quattro riunioni consiliari consecutive, la SGR valuterà l'opportunità di revocare l'incarico.

3.2 Conflitti di interesse

1. La SGR può effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, sempre che siano tutelati

gli interessi degli Investitori e che sia comunque assicurato un equo trattamento dei fondi gestiti.

2. Situazioni di conflitto di interesse possono insorgere nel caso in cui la SGR gestisca diversi fondi di investimento, o appartenga a un gruppo di società che gestiscono diversi fondi di investimento, investono direttamente o indirettamente nelle medesime società, concedono finanziamenti alle società target, prestano servizi di consulenza (in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese nonché consulenza relativa alla quotazione in borsa di società) a società nelle quali i fondi gestiti investono3.

3. La SGR definisce procedure che assicurino un equo trattamento dei fondi gestiti nelle circostanze di cui al comma 2.

4. In particolare, la SGR soggetta al controllo totalitario, ovvero al controllo congiunto di un numero ristretto di istituti di credito vigila sui conflitti di interesse che possano insorgere nel caso in cui gli istituiti di credito concedano finanziamenti, in misura significativa, alle società in cui il fondo investe e si adopera affinché le attività di selezione e di valutazione degli investimenti non siano influenzate da tale circostanza. Qualora i fondi investano in società che intrattengono rapporti di finanziamento con società del gruppo, la SGR si adopera al fine di assicurare che il finanziamento sia effettuato alle normali condizioni di mercato, ovvero a condizioni equivalenti a quelle che sarebbero applicate qualora la società interessata non fosse legata da rapporti di finanziamento con altre società del gruppo di appartenenza della SGR.

Sezione V – SANZIONI

1. Si ricorda che:

- la violazione delle regole di condotta previste dal TUF comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni di cui al decreto medesimo. In particolare, l'omessa comunicazione del conflitto di interessi è punita con sanzioni penali a norma dell'art. 2629-bis c.c.;
- l'abuso di informazioni privilegiate e/o la manipolazione del mercato comporta l'applicazione di sanzioni penali e amministrative a carico del soggetto autore della condotta illecita ai sensi degli artt. 184 e ss. del TUF, nonché, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione, la responsabilità amministrativa della SGR;
- l'illecito trattamento dei dati personali, in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE n° 2016/679 ("General Data Protection Regulation" o "GDPR") e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è punito con sanzioni amministrative e penali.

2. La SGR applicherà le sanzioni previste da provvedimenti normativi tempo per tempo vigenti per violazioni di disposizioni in essi contenute, quali a titolo non esaustivo quelle sopra elencate.

Sezione VI - NORME DI ATTUAZIONE E FINALI

1. Il Codice è portato a conoscenza di tutti i Destinatari.

2. L'eventuale aggiornamento del Codice, anche a seguito di modifiche della normativa di riferimento, sarà comunicato e messo a disposizione dei Destinatari.